



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI

Oggetto: strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti

Facendo seguito alla nota prot. 1551 del 27 giugno 2013, si intendono qui fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti relativamente all'applicazione della Direttiva 27.12.2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione" e della successiva C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, anche sulla base delle richieste pervenute dalle scuole e delle esigenze rappresentate dal personale docente e dai dirigenti scolastici.

Prima di affrontare aspetti operativi, si ritiene utile preliminarmente fare chiarezza sulla questione delle certificazioni per la disabilità. A tal proposito è bene ribadire che nulla è innovato dal punto di vista normativo per quanto concerne il riconoscimento della disabilità ai fini dell'integrazione scolastica. Le procedure di individuazione delle condizioni di disabilità grave e di disabilità lieve – con conseguente assegnazione delle risorse professionali per il sostegno – continuano ad essere disciplinate dalla legge 104/1992 (art. 3, commi 1 e 3) e dal DPCM 185/2006.

Al fine di fornire una corretta informazione alle scuole in ordine all'applicazione della Direttiva e della Circolare sopra citate, si comunica quanto segue.

A) Piano Didattico Personalizzato - PDP. Al riguardo si richiama l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, difficoltà permanenti e disturbi di apprendimento. Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno. È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano superate. Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. Pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un PDP. La Direttiva ha voluto anzitutto fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque

oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica.

In ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, soltanto quando i Consigli di classe o i team docenti siano unanimemente concordi nel valutare l'efficacia di ulteriori strumenti - in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o nel caso di difficoltà non meglio specificate - questo potrà indurre all'adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP.

E' quindi facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, per i quali sia possibile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel PDP.

In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella CM n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP, soprattutto per alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

Si vuole ribadire che, in ogni caso, tutte queste operazioni servono per offrire maggiori opportunità formative e flessibilità dei percorsi, non certo per abbassare gli obiettivi di apprendimento. Il PDP va quindi inteso come uno strumento in più per *piegare* la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua *persona*, rimettendo alla discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche ed ai percorsi da seguire.

b) Piano annuale per l'inclusività - PAI. Si ribadisce quanto indicato nella nota prot. 1551 del 27 giugno, in cui si precisa che il Piano annuale per l'inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, *lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni*, non dunque come un ulteriore adempimento burocratico ad integrazione del Piano dell'offerta formativa.

Scopo del piano è anche quello di far emergere l'insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica di quanto è consistente e variegato lo spettro delle difficoltà all'interno della scuola. Tale rilevazione sarà utile anche per orientare l'azione dell'Amministrazione a favore delle scuole che presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà.

c) Per quanto concerne le indicazioni relative alle modalità organizzative della scuola, alle riunioni degli organi di istituto, ivi incluso il Gruppo di lavoro per l'inclusività (GLI) ed all'utilizzo del Fondo di istituto, queste sono, come ovvio, rimesse alla facoltà di autodeterminazione delle istituzioni scolastiche, nei limiti delle norme di legge. In particolare, in relazione alle riunioni del GLI ad inizio d'anno, i Dirigenti scolastici valuteranno tempi e modi, anche sulla base di un opportuno periodo di osservazione degli alunni in entrata, utile a poter stabilire eventuali necessità di interventi nell'ottica dell'inclusione.

Inoltre, in relazione ai compiti del Gruppo di lavoro per l'inclusività, che assume, secondo quanto indicato nella CM 8/2013, funzioni di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento

presenti nella scuola, si raccomanda il rispetto delle norme che tutelano la privacy nell'ambito delle procedure concernenti l'assegnazione di risorse professionali per gli alunni con disabilità (GLH operativo) ed anche nei confronti degli altri alunni con BES. In particolare, si precisa che nulla è innovato per quanto concerne il GLHO, in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica.

Sempre con riferimento al GLI, si anticipa che verranno organizzati specifici percorsi di formazione per i referenti di istituto, al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni fornite nella Circolare n. 8/2013.

d) Con riferimento a quanto espresso nella C.M. 8/2013 relativamente all'attuazione dell'art. 50 della Legge 35/2012, si ribadisce che il lavoro preliminare che verrà svolto in ambito territoriale, nella creazione di una rete di scuole-polo per l'inclusione, "risulta strategico anche *per creare i presupposti* per l'attuazione dell'art. 50 del DL 9.2.2012, n°5, così come modificato dalla Legge 4.4.2012, n° 35".

e) Nell'ambito del piano di formazione realizzato dal MIUR e dagli UUSSRR, vengono promossi percorsi di formazione-ricerca, sviluppando la ricerca-azione nelle scuole, anche in collaborazione con altri soggetti (Università, Associazioni, Enti di ricerca e di formazione, ecc.).

Si comunica che, al fine di selezionare buone pratiche, supportare la sperimentazione delle istituzioni scolastiche, monitorare i processi anche al fine della loro elaborazione in sede scientifica, saranno costituiti Tavoli di confronto sui seguenti temi:

- PAI e PDP
- Formazione
- GLI e Organizzazione territoriale per l'Inclusione
- ICF

che saranno raccordati in organismi tecnici di riferimento, a livello regionale e nazionale.

Inoltre, il **9 ottobre** è convocata una conferenza di servizio con i referenti regionali per la disabilità e per i DSA di ciascun Ufficio scolastico regionale, al fine di socializzare le iniziative già in atto e di armonizzare le azioni da intraprendere.

Per concludere, si riportano di seguito le iniziative alle quali l'Amministrazione sta già lavorando, per dare ulteriore supporto all'applicazione delle misure.

a) Sarà on-line, entro la fine di ottobre, un portale – realizzato in collaborazione con INDIRE, gli UUSSRR e i CTS – dedicato alla formazione del personale docente sull'inclusione scolastica, diviso in due aree: DSA (e altri BES) e Disabilità.

Ciascuna area si articola in quattro sezioni:

- una informale – tipo social network - destinata agli insegnanti per lo scambio di esperienze e buone pratiche;
- una per la raccolta delle best practices delle scuole;
- una che raccoglie interventi di formazione promossi dagli Uffici Scolastici regionali;
- una dedicata alle Università (35 in tutta Italia) dove saranno pubblicati materiale didattico e video lezioni dei maggiori esperti (italiani e non solo);

potranno poi aggiungersi altri materiali didattici elaborati da Centri di ricerca e dalle Associazioni qualificate e accreditate presso il MIUR.

b) Si svolgerà, a partire dal prossimo mese di novembre, un corso di formazione per nuovi operatori dei CTS e dei CTI.

Si tratta di un corso di 8/10 giorni, diviso in due moduli, rivolto a circa 100 insegnanti, selezionati dagli UUSSRR. Il primo modulo sarà dedicato alle nuove tecnologie per l'inclusione, il secondo ai Bisogni Educativi Speciali.

L'obiettivo è quello di potenziare la rete di scuole polo per l'inclusione, in special modo i CTS ed i CTI, appositamente riorganizzati dagli UUSSRR, e dar modo ai nuovi operatori di fornire qualificata consulenza alle scuole. CTS e CTI divengono pertanto punti di riferimento in relazione alle nuove tematiche concernenti i BES ai quali gli insegnanti potranno direttamente rivolgersi.

c) Nell'ambito delle misure di accompagnamento sulle nuove Indicazioni, di cui alla CM 22 del 26 agosto 2013,, come noto, viene proposto alle scuole di attivare percorsi di formazione-ricerca su una serie di punti importanti, tra cui i BES e la didattica inclusiva.

Le scuole, consorziate in rete, potranno progettare pacchetti formativi, aventi come fulcro un tema disciplinare incrociato con tematiche trasversali (inclusione, cittadinanza, ecc.).

d) È stato elaborato un software per semplificare la redazione dei PAI-Piani Annuali per l'Inclusione, collegati ai singoli PDP, anch'essi compilabili in formato elettronico. Il software, già sperimentato da una rete regionale in Liguria, verrà reso disponibile a tutte le scuole che ne faranno richiesta entro la fine di ottobre. Il riferimento è www.istruzione/xxx.it.

e) Viene riproposto il progetto Elledue, per l'insegnamento della lingua italiana agli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina. Saranno finanziati 75 "pacchetti" da 4000 euro, per realizzare corsi di 100 ore a gruppi di 10/15 alunni per scuola.

Ulteriori approfondimenti saranno svolti in sede di conferenze regionali di servizio.